

COMUNE DI VILLETTE

Provincia del Verbano – Cusio - Ossola

COPIA

DELIBERAZIONE N. 25

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: Esame ed approvazione regolamento gruppo intercomunale di volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana della Valle Vigezzo.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTINOVE** del Mese di **DICEMBRE** alle **ore 16:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati per oggi in presenza nella sala delle adunanze consiliari, ove sono garantite le necessarie misure di prevenzione in riferimento all'emergenza COVID-19, i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1) BALASSI Monica	x	
2) ADORNA Pierangelo	x	
3) BONZANI Giacomo	x	
4) GNUVA Andrea	x	
5) PIDO' Placido	x	
6) ADORNA Roberto	x	
7) RAMONI Anna		x
8) RAMONI Ivan	x	
9) RAMONI Renzo	x	
10) RAMONI Rosanna	x	
11) TADINA Anna	x	
TOTALE	10	1

Assiste all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale Dott.ssa ACQUOTTI Cristina, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra. BALASSI MONICA – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **CINQUE** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la nota prot. 2549 del 14.12.2023 con cui l'Unione Montana Valle Vigizzo ha comunicato di avere approvato, con proprio atto di Consiglio n. 8 in data 31 luglio 2023, il Regolamento Gruppo Intercomunale Volontariato di Protezione Civile, redatto secondo la direttiva Dipartimento Protezione Civile 22/12/2022;
- Vista la positiva collaborazione intercomunale tra i 3 gruppi comunali della Valle oggi esistenti sotto l'egida dell'unione Montana Valle Vigizzo rafforzata dagli eventi SARS COV2 e dall'attivazione del COI;
- Ritenuto che la presenza di un unico coordinatore in un bacino come quello rappresentato dal territorio dell'Unione sia migliorativo del livello organizzativo;
- Rilevato che, in particolare, ai sensi dell'art. 1, del citato Regolamento, è costituito *"il Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana della Valle Vigizzo, di seguito GIVPC, nella sede legale dell'Unione Montana in Santa Maria Maggiore, via Pittore Belcastro 1, in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del Decreto Legislativo n. 117/2017"*;
- Rilevato come, fra l'altro, sia previsto che il GIVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente, e che l'Unione Montana provvede all'iscrizione del GIVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo settore";
- Premesso, per meglio argomentare le motivazioni sottese al citato Regolamento, che la funzione fondamentale comunale della "Protezione Civile" (attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi) è stata conferita all'Unione Montana della Valle Vigizzo all'atto della sua costituzione, (27.9.2013) da parte di tutti i Comuni aderenti, come sancito al comma 13 dell'articolo 1 e dall'articolo 4, comma 3 e riportato nel correlato "Allegato 1" dello Statuto;
- Richiamata in tal senso la deliberazione di Consiglio n. 9 dell'11.11.2015 attraverso la quale, prima dell'avvio ufficiale delle attività dell'Unione Montana (01.01.2016) in attuazione delle previsioni statutarie erano state formalmente recepite le "attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi" appunto conferite;
- Fatto presente che nel documento tecnico preliminare allegato alla citata deliberazione di Consiglio n. 9/11.11.2015, era altresì stato approvato un documento di programmazione (indirizzi politici), tracciando una prima ipotesi di lavoro con i primi concreti ed operativi obiettivi da perseguirsi e conseguirsi in materia di protezione civile;
- Rimarcato che ai sensi del comma 112 della Legge n. 56 del 07.04.2014 *"Qualora i comuni appartenenti all'Unione conferiscano all'Unione la funzione della protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992"*;
- Dato atto, inoltre e in linea più generale, della volontà dell'Unione Valle Vigizzo di organizzare un sistema di comando e controllo al fine di ottemperare alle indicazioni del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R. "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile", con lo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

- Ritenuto quindi coerente con gli obiettivi comunali, dell'Unione e – soprattutto – con la vigente normativa quanto previsto nel Regolamento approvato dall'Unione Montana Valle Vigizzo con il proprio atto consiliare n. 8, annata 2023, di cui si è detto;
- Ravviata quindi la necessità di fare proprio il Regolamento de quo approvandone i contenuti e, contestualmente prevedere che i Volontari facenti parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo Comune confluiscono nel Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana della Valle Vigizzo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R. "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile";
- Visto il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e s.m.i.;
- Visti il vigente Statuto dell'Ente e l'art. 42, c.2, lett. a), D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del Regolamento dei controlli interni;
- Con voti favorevoli n. dieci contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, facendolo proprio per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il Regolamento Gruppo Intercomunale Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana Valle Vigizzo, che consta di n. 18 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), e che sostituisce integralmente ogni disposizione contraria contenuta in altri regolamenti;
2. Di prevedere che, con avvio dell'iter dalla data dello 01.01.2024, i Volontari facenti parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di questo Comune confluiscono nel Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana della Valle Vigizzo prevedendo che, al momento della definizione della citata procedura a seguito di formale comunicazione dell'Unione, il Gruppo Comunale verrà a cessare senza la necessità di ulteriori atti;
3. Di prevedere altresì che vengano trasferite all'Unione le risorse economiche annualmente ad oggi previste per il Gruppo comunale; ciò nelle more della individuazione di un Regolamento che disciplini l'apporto di ciascun Comune, fatte salve eventuali spese straordinarie che l'Unione dovesse assumere previo comunque accordo con i Comuni;
4. Di trasmettere il presente atto ai Comuni facenti parte dell'Unione Montana Valle Vigizzo, alla Regione Piemonte, alla Provincia del Verbano Cusio Ossola e al Coordinamento Provinciale per il Volontariato di Protezione Civile per i conseguenti adempimenti di competenza.
5. Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Balassi Monica

Il Vice Segretario Comunale
F.to Acquotti Dott.ssa Cristina

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 29 dicembre 2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 149 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

Villetta lì, 29 dicembre 2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Azzari dr. Fabio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 026 Reg. Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Villetta, lì 29 gennaio 2024

Il Funzionario Comunale
F.to Capocefalo Dott.ssa Alina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo per legittimità, è divenuta esecutiva il _____:

- ☒ Per decorrenza dei termini, essendo stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Villetta lì,

Il Vice Segretario Comunale
F.to Acquotti Dott.ssa Cristina

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Villetta, lì 29 gennaio 2024

Il Funzionario Comunale
F.to Capocefalo Dott.ssa Alina
(Firmato in originale agli atti)

**REGOLAMENTO
GRUPPO INTERCOMUNALE
VOLONTARIATO di
PROTEZIONE CIVILE
dell'UNIONE MONTANA
della VALLE VIGEZZO**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
29.12.2023**

INDICE

Art. 1 - Costituzione Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile

Art. 2 - Legale rappresentante

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

Art. 4 - Attività del GIVPC

Art. 5 - Ammissione al GIVPC, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 6 - Volontari effettivi

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GIVPC

Art. 8 - Diritti dei Volontari

Art. 9 - Formazione, Istruzione, Addestramento

Art. 10 - Doveri dei Volontari

Art. 11 - Organi del GIVPC

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al GIVPC

Art. 13 - Consiglio direttivo

Art. 14 - Coordinatore operativo

Art. 15 - Organizzazione operativa del GIVPC

Art. 16 - Attivazione operativa - Allerta e Preallerta

Art. 17 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 18 - Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 - Costituzione Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio dell'Unione Montana Valle Vigezzo n. 8 del 31.07.2023 il Gruppo Intercomunale di Volontariato di Protezione Civile dell'Unione Montana della Valle Vigezzo, di seguito GIVPC, nella sede legale dell'Unione Montana in Santa Maria Maggiore, via Pittore Belcastro 1, in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il GIVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. L'Unione Montana provvede all'iscrizione del GIVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2 - Legale rappresentante

1. Il Presidente dell'Unione Montana è il legale rappresentante del GIVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare ad un soggetto dell'amministrazione lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento. Il Presidente è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GIVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018
2. Il Sindaco di ogni Comune facente parte dell'Unione Montana, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GIVPC.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. il GIVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GIVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 - Attività del GIVPC

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei Volontari di Protezione Civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GIVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;

- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del
 - c) Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - d) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - e) attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
 - f) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - g) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei Volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dell'Unione Montana e dei Comuni facenti parte dell'Unione, finalizzati a finanziare le attività del GIVPC secondo le disposizioni appositamente previste dall'Unione Montana e dai Comuni facenti parte dell'Unione.
3. Il GIVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente dell'Unione Montana o in emergenza del Sindaco dei Comuni facenti parte dell'Unione e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune o Intercomunale di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
4. Per attività svolte dal GIVPC che non ricoprono carattere di emergenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercitazioni, sopralluoghi, collaborazioni, riunioni) è necessario l'assenso del Presidente dell'Unione Montana, o di suo delegato, previa comunicazione scritta o in caso di tempi ristretti non compatibili con la ricezione di assenti scritti, previa comunicazione mediante strumenti di informazione tradizionali, multimediali, sistemi di messaggistica online, canali social, tali da garantire l'attività richiesta in tempi consoni.
5. L'Unione Montana, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- il registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo di cui al successivo art. 12
6. Il GIVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GIVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GIVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al GIVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GIVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore
3. Al GIVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GIVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, posta elettronica certificata, servizi di messaggistica, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del codice fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'Unione Montana e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GIVPC di cui all'art. 14.

6. In caso di rigetto motivato, il Presidente dell'Unione Montana deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
7. L'Unione Montana promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GIVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GIVPC sono indicati dall'Unione Montana secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6 – Volontari effettivi

1. Sono Volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GIVPC e che superano con esito positivo i corsi di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione. Durante il periodo di prova i Volontari in prova sono affiancati dai Volontari effettivi, già operativi.
2. Ai Volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei Volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'art.8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GIVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GIVPC

2. La qualità di appartenente al GIVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal Volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GIVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GIVPC.
3. La perdita di qualità di appartenente al GIVPC - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Presidente dell'Unione Montana; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei Volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
4. Il recesso del Volontario viene comunicato dall'appartenente al GIVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Presidente dell'Unione Montana.
5. Una volta persa l'appartenenza al GIVPC il Volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Unione Montana o del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.
6. Limitatamente ai requisiti di operatività effettiva all'interno del GIVPC, tale operatività si perde per:
 - a) raggiungimento dei limiti massimi di età previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre il raggiungimento dell'80° anno di età;
 - b) perdita dei requisiti di operatività a seguito della sorveglianza e del controllo sanitario svolte in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - c) perdita dei requisiti di operatività come specificato nell'Art.9 commi 5 e 6 del presente Regolamento.

Art. 8 - Diritti dei Volontari

1. Il Volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. I componenti del GIVPC sono assicurati, a cura e a spese dell'Unione Montana, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GIVPC.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del Volontario del GIVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il Volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Formazione, Istruzione, Addestramento

1. La responsabilità della formazione dei Volontari è in capo al Legale Rappresentante;
2. I Volontari del GIVPC saranno sottoposti ad azioni di formazione, istruzione e addestramento promossi dalla Regione Piemonte, attuati dalla Provincia, dai Coordinamenti Territoriali di Protezione Civile, dal GIVPC oppure dal Dipartimento di Protezione Civile.
3. La richiesta per le attività formative/addestrative sarà inoltrata dal Coordinatore operativo e sarà formulata tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, dei profili dei Volontari partecipanti, dei rischi specifici esistenti o ipotizzabili anche in ottemperanza del "Regolamento regionale del volontariato di Protezione Civile" D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R.
4. Il Volontario è tenuto a partecipare alle riunioni ed a tutte le attività di aggiornamento, addestramento e di esercitazione di qualsiasi tipo.
5. Il Volontario per mantenere l'operatività deve partecipare ad almeno due attività svolte nell'anno solare. In caso d'inadempienza l'anno successivo dovrà partecipare al numero minimo di esercitazioni richieste.
6. Il Volontario se per due anni consecutivi non manterrà i requisiti di operatività sarà momentaneamente reso non operativo. Per poter essere riammesso dovrà effettuare il numero di esercitazioni richieste dal Coordinatore operativo.
7. All'interno del GIVPC possono essere formate squadre specializzate.

Art. 10 - Doveri dei Volontari

1. I Volontari sono tenuti a:

- d) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- e) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- f) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Unione Montana o dai Comuni facenti parte dell'Unione, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- g) indossare l'abbigliamento in dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerlo in buono stato di conservazione, corredando l'uniforme dei soli segni distintivi di dotazione ed evitando l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile.
- h) partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dall'Unione Montana o dal GIVPC o alle quali l'Unione Montana o i Comuni che la compongono o il GIVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- i) comunicare prontamente all'Unione Montana e al Coordinatore operativo di cui all'art. 14 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 11 - Organi del GIVPC

1. Il GIVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei Volontari effettivi iscritti al GIVPC;
- b) Consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore operativo.

Art. 12 - Assemblea dei Volontari iscritti al GIVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i Volontari effettivi del GIVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GIVPC. È convocata e si riunisce almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei Volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I Volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei Volontari effettivi in merito a:
 - a) elezione del Consiglio direttivo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

Art. 13 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da tre a nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio direttivo in particolare:
 - a) Definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GIVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente dell'Unione Montana e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con l'Unione Montana e con i Comuni facenti parte dell'Unione, alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente dell'Unione Montana, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei Volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con l'Unione Montana e con i Comuni facenti parte dell'Unione, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani di Protezione Civile.

Art. 14 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GIVPC è eletto dall'Assemblea dei Volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Presidente dell'Unione Montana con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Unione Montana o dà anche solo uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GIVPC sono indicati dall'Unione Montana secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.
3. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5.
4. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente dell'Unione Montana, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto.
5. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente dell'Unione Montana.
6. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GIVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione Civile dell'Unione Montana e/o dei Comuni facenti parte dell'Unione e, in accordo con il Presidente dell'Unione Montana, è referente delle attività dei Volontari afferenti al GIVPC.
7. Il Coordinatore operativo relaziona al Presidente dell'Unione Montana le necessità del GIVPC e rappresenta il GIVPC nelle sedi istituzionali.
8. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun Volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
9. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra.
10. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei Volontari/e del GIVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GIVPC dall'Unione Montana o dai Comuni facenti parte dell'Unione.
11. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GIVPC le direttive impartite dal Presidente dell'Unione Montana ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
12. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere, su richiesta del Presidente dell'Unione Montana, una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GIVPC nell'anno precedente.
13. L'Assemblea elegge un Vice Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti da 1 a 5 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 - Organizzazione operativa del GIVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile dell'Unione Montana o dei Comuni facenti parte dell'Unione e ai rischi del territorio, il Consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri Volontari.
2. Il GIVPC garantisce ad ogni Volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il GIVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GIVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune interessato dall'emergenza e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GIVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GIVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Presidente dell'Unione Montana, anche tramite la struttura amministrativa di Protezione Civile.
7. Gli appartenenti al GIVPC non possono sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.
8. In particolare, è vietato svolgere compiti di viabilità, come richiamato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPC/vol./32320 del 24/6/2016. È unicamente possibile, in caso di necessità, affiancare gli organi di polizia, limitatamente a pochi metri di distanza, con l'unico compito di presidio e informazione alla popolazione.

Art. 16 - Attivazione operativa - Allerta e Preallerta

1. Le modalità di attivazione del GIVPC, agli effetti del suo impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del "Sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile" D.G.R. del 30.07.2007 n. 46-6578 della Regione Piemonte.
2. I Volontari devono svolgere il compito loro assegnato con efficacia e disciplina, secondo le disposizioni impartite dal Coordinatore operativo e dai Capo Squadra o dall'Autorità responsabile.
3. In caso di stato di allerta, il Coordinatore operativo o il reperibile di servizio provvederà a rintracciare il Capo Squadra reperibile organizzando così una prima squadra in partenza sulla base delle disponibilità registrate e provvederà altresì alla costituzione delle eventuali squadre per la sostituzione dei Volontari già in attività.
4. Per velocizzare l'operazione di reperimento, il Coordinatore operativo o i Capo Squadra avranno cura di selezionare i Volontari da chiamare in base all'attività lavorativa espletata.
5. In caso di stato di preallerta, causato da condizioni meteo o altre situazioni che prevedano potenzialmente un intervento di Protezione Civile, il Coordinatore provvederà a censire la disponibilità dei Volontari per il periodo di presumibile durata dello stato di preallerta.
6. Il Volontario che viene informato deve comunicare la propria disponibilità o l'impossibilità a prestare l'eventuale servizio.
7. Durante gli stati di allerta o di preallerta il Volontario che ha dato la propria disponibilità si renderà prontamente reperibile in caso di chiamata.

Art. 17 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. L'Unione Montana assegna al GIVPC una sede operativa.
2. I Volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli di proprietà dell'Unione Montana o dei Comuni facenti parte dell'Unione loro affidati, secondo la specifica disciplina dell'Unione Montana o Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dell'Unione Montana o dei Comuni facenti parte dell'Unione.
3. L'Unione Montana, con specifiche modalità dalla stessa definite, fornisce al GIVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GIVPC.
4. Il Volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GIVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Unione Montana o dei Comuni facenti parte dell'Unione, che esercitano la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. L'Unione Montana si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei Volontari iscritti.

7. Al GIVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Unione Montana o ai Comuni facenti parte dell' Unione da parte di altri enti.

Art. 18 - Norme amministrative e finanziarie

1. L' Unione Montana, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GIVPC, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio dell'Unione Montana sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GIVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. L'Unione Montana ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.